

A511 - ENEL/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI NEL MERCATO DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA

Provvedimento n. 28001

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 novembre 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee Guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 27494 del 20 dicembre 2018, adottato a conclusione del procedimento n. A511, con il quale l'Autorità ha accertato che le condotte delle società Enel S.p.A., Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. e Enel Energia S.p.A. (nel prosieguo anche, collettivamente, "società del gruppo ENEL"), finalizzate a indurre gli utenti del servizio di maggior tutela a passare sul mercato libero con Enel Energia sfruttando l'esclusiva disponibilità di anagrafiche di clienti del servizio di maggior tutela, e idonee ad alterare le dinamiche competitive nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali domestici e non domestici di minori dimensioni nei territori nei quali il gruppo ENEL gestisce l'attività di distribuzione, costituivano un abuso di natura escludente in violazione dell'articolo 102 TFUE;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico delle società del gruppo ENEL, in solido, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 93.084.790,50 euro;

VISTE le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito, "TAR Lazio") del 17 ottobre 2019, n. 11954 e n. 11958, con cui sono stati accolti in parte i ricorsi presentati dalle società Enel Energia S.p.A. e Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. e, per l'effetto, annullato il provvedimento n. 27494 del 20 dicembre 2018, nella parte relativa alla quantificazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione delle sentenze citate, con cui il TAR Lazio ha fissato i parametri per la concreta determinazione della sanzione da irrogare alle ricorrenti, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima in conformità alle indicazioni dettate;

VISTI i parametri di quantificazione individuati dal giudice amministrativo nelle citate sentenze per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, avendo il TAR Lazio indicato come l'Autorità sia chiamata in particolare a:

"- assumere il valore delle vendite dei servizi interessati realizzate dalle imprese Parti, ovvero il fatturato derivante dalla vendita di energia elettrica a clienti finali di piccole dimensioni domestici e non domestici (c.d. segmento retail) nei territori nei quali il Gruppo ENEL esercisce il servizio di distribuzione e vendita in regime di maggior tutela, ritraendolo dal fatturato dell'anno 2016;

- in funzione del grado di gravità della violazione, di cui al punto 11 delle citate Linee Guida, mantenere l'applicazione della percentuale dell'importo base sanzionatorio già individuata in misura pari allo 0,5% del valore delle vendite;

- moltiplicare l'ammontare così ottenuto per il numero di anni di partecipazione all'infrazione, alla stregua dei criteri definiti nel paragrafo 16 delle Linee Guida, tenuto conto che, nel caso di specie, la durata dell'infrazione è pari a anni 1 (uno) e mesi 9 (nove), per le ragioni esposte al precedente punto 8.6, pertanto calcolare l'importo-base utilizzando il fattore moltiplicativo di 1,75;

- mantenere l'applicazione, all'importo che ne risulta, di una riduzione dell'importo base della sanzione pari al 10%, in linea con quanto previsto al punto 23 delle Linee Guida, a titolo di specifica circostanza attenuante già riconosciuta al gruppo ENEL in ragione del programma di compliance (parr. 280 e 281 del provvedimento);

- confermando la discrezionalità esercitata al par. 282 del provvedimento e non oggetto di specifica contestazione, in applicazione del punto 34 delle Linee Guida, mantenere l'applicazione, all'importo finale che ne risulta, di un abbattimento percentuale pari al 62% (salvo dal fatturato 2016 non ne risulti una percentuale maggiore), già ritenuto idoneo ad ottenere una sanzione commisurata a una ragionevole proxy dell'idoneità escludente della condotta contestata relativamente al segmento a mercato libero, abbattimento valutabile quindi in ragione del peso del fatturato originato dai servizi di vendita in regime di maggior tutela rispetto al fatturato complessivo".

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio, nell'esercizio della sua giurisdizione di merito, per la rideterminazione della sanzione irrogata in solido alle società del gruppo ENEL risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalle sentenze da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alle indicate sentenze del giudice amministrativo e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 27494/2018 nei confronti delle parti ricorrenti;

RITENUTO che la riedizione della potestà sanzionatoria non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR Lazio, restando quindi impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità a esito della definizione del contenzioso relativo al provvedimento n. 27494/2018, ivi compresa la richiesta del pagamento di maggiori somme eventualmente dovute a titolo di sanzione e maggiorazioni;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

L'assunzione del valore delle vendite relativo al fatturato dell'anno 2016

1. In conformità al primo dei parametri individuati dal giudice amministrativo nelle richiamate sentenze, deve considerarsi ai fini del ricalcolo dell'importo base della sanzione il valore delle vendite dei servizi interessati realizzate dalle imprese Parti, ovvero il fatturato relativo all'anno 2016, derivante dalla vendita di energia elettrica a clienti finali di piccole dimensioni domestici e non domestici (c.d. segmento *retail*) nei territori nei quali il Gruppo ENEL esercisce il servizio di distribuzione e vendita in regime di maggior tutela. Tale valore, secondo i dati forniti dalle Parti nel corso dell'istruttoria, risulta pari a 9.577.660.000 euro.

Il mantenimento dell'applicazione della percentuale dell'importo base sanzionatorio già individuata (0,5%) e la riparametrazione a una durata dell'infrazione pari a anni 1 (uno) e mesi 9 (nove)

2. Secondo le indicazioni fornite dal giudice amministrativo, occorre poi mantenere l'applicazione della percentuale dell'importo base sanzionatorio, già individuata in misura pari allo 0,5% del valore delle vendite. L'ammontare così ottenuto va moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all'infrazione¹, riparametrato dal TAR Lazio in anni 1 (uno) e mesi 9 (nove), dovendosi pertanto calcolare l'importo base della sanzione utilizzando il fattore moltiplicativo di 1,75. Così facendo, si ottiene un valore dell'importo base pari a 83.804.525 euro.

Il mantenimento della riduzione dell'importo base pari al 10% a titolo di attenuante

3. Proseguendo nell'applicazione dei parametri individuati dal giudice amministrativo, al valore così ottenuto si deve mantenere il riconoscimento al gruppo ENEL, a titolo di specifica circostanza attenuante, di una riduzione dell'importo-base della sanzione pari al 10%, ottenendo un valore risultante pari a 75.424.072,50 euro.

Il mantenimento dell'abbattimento ai sensi del punto 34 delle Linee Guida

4. Il TAR Lazio nelle richiamate sentenze, ha indicato di mantenere l'applicazione, sull'importo della sanzione, come sopra calcolato, di un abbattimento percentuale pari al 62%, già ritenuto idoneo a ottenere una sanzione commisurata a una ragionevole *proxy* dell'idoneità escludente dell'infrazione contestata², "*salvo dal fatturato 2016 non ne risulti una percentuale maggiore*". Ebbene, secondo i dati forniti dalle società del gruppo ENEL nel corso dell'istruttoria, tale percentuale, calcolata in ragione del peso del fatturato originato dai servizi di vendita in maggior tutela rispetto al fatturato complessivo con riferimento all'anno 2016, risulta in effetti maggiore, e in particolare pari al 63,5%. Quindi, il valore definitivo della sanzione che si ottiene applicando detta percentuale di abbattimento all'importo fin qui ottenuto, risulta dunque pari a 27.529.786,46 euro.

La rideterminazione della sanzione

5. In definitiva, in applicazione dei menzionati parametri di quantificazione definiti dalle sentenze del TAR Lazio n. 11954/2019 e n. 11958/2019, l'importo finale della sanzione da irrogare alle società Enel S.p.A., Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. ed Enel Energia S.p.A., in solido, per la violazione accertata con il provvedimento n. 27494 del 20 dicembre 2018, va riportato alla misura di 27.529.786,46 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alle società Enel S.p.A., Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. e Enel Energia S.p.A., in solido, per i comportamenti alle stesse ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 27494 del 20 dicembre 2018, è rideterminata nella misura di 27.529.786,46 euro.

¹ [Ai sensi del paragrafo 16 delle Linee Guida.]

² [Abbattimento discendente dalla discrezionalità esercitata dall'Autorità in applicazione del punto 34 delle Linee Guida, calcolato in ragione del peso del fatturato originato dai servizi di vendita in maggior tutela rispetto al fatturato complessivo.]

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli